



UFFICIO DEL SEGRETARIO
GENERALE

Viale G. Matteotti, 37
51100 PISTOIA



CISL SCUOLA
TOSCANANORD

LUCCA
PISTOIA
MASSA CARRARA

Lucca, Pistoia, Massa Carrara, 05/05/2026

Prot. Numero 05.03/2026CISLSTN

Alle Dirigenti e ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni scolastiche

delle province di Lucca, Pistoia e Massa Carrara

A tutto il personale docente

Oggetto: permessi retribuiti per motivi personali o familiari – autodichiarazioni – criteri applicativi vincolati dalla normativa e dalla giurisprudenza – richiesta di pubblicazione e diffusione

La scrivente Organizzazione sindacale, anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute in merito a richieste di dettaglio delle autodichiarazioni non conformi al quadro normativo e contrattuale vigente, e nell'esercizio delle proprie prerogative di tutela e informazione, ritiene necessario fornire un chiarimento puntuale e definitivo in merito alla corretta applicazione della disciplina contrattuale relativa ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari, con particolare riferimento al contenuto delle autodichiarazioni richieste al personale.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 29.11.2007 (personale a tempo indeterminato);
- art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 (personale a tempo determinato al 30/6 o 31/8);
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di autocertificazioni.

Le disposizioni contrattuali sopra richiamate prevedono espressamente che i permessi siano documentati anche mediante autocertificazione, riconoscendo quindi a tale strumento pieno valore giuridico.

Su questo impianto normativo si è recentemente innestata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024), che ha chiarito un punto essenziale:

la motivazione del permesso deve essere effettiva, riconoscibile e non meramente apparente, ma ciò non comporta in alcun modo un potere dell'Amministrazione di ingerirsi nel dettaglio della sfera personale o familiare del dipendente.

La lettura coordinata di normativa e giurisprudenza conduce a principi applicativi precisi, che non sono discrezionali.

In particolare:

- l'Amministrazione può richiedere che l'autodichiarazione contenga una motivazione non generica, idonea a rendere comprensibile la natura personale o familiare dell'esigenza;
- l'Amministrazione non può richiedere descrizioni analitiche, dettagliate o invasive dei fatti personali o familiari, né pretendere informazioni eccedenti rispetto alla funzione dell'autodichiarazione;
- l'autodichiarazione deve ritenersi pienamente valida quando consente di individuare, in modo sintetico ma chiaro, la tipologia dell'esigenza (es. assistenza familiare, adempimenti personali non rinviabili, esigenze connesse a situazioni familiari);
- non è consentito all'Amministrazione operare una valutazione discrezionale sul "merito" o sulla "gravità" della motivazione, trattandosi di ambiti afferenti alla sfera privata del lavoratore, tutelata anche sotto il profilo della riservatezza;
- non è legittimo subordinare la concessione del permesso o la sua qualificazione giuridica alla produzione di elementi ulteriori non previsti dal contratto collettivo.

La citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 12991/2024 non legittima, in alcun passaggio, richieste di dettaglio invasivo o controlli sostanziali sulla vita privata del dipendente; essa si limita a escludere la validità di motivazioni del tutto generiche o meramente apparenti, ribadendo implicitamente il limite dell'intervento datoriale alla verifica formale dell'idoneità della motivazione.

Ne consegue che ogni prassi amministrativa che imponga:

- la descrizione dettagliata di situazioni personali o familiari;
- la produzione di elementi eccedenti rispetto all'autocertificazione;
- la valutazione discrezionale della "congruità" della motivazione

risulta non conforme alla disciplina contrattuale e ai principi di legge, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del lavoratore.

Alla luce di quanto sopra, si invitano formalmente codeste Istituzioni scolastiche a uniformare le proprie

procedure ai seguenti criteri:

- accettazione delle autodichiarazioni che riportino una motivazione chiara e non generica;
- esclusione di richieste di dettaglio non strettamente necessarie;
- rispetto della distinzione tra verifica formale e valutazione sostanziale della sfera personale del dipendente.

La presente nota costituisce indirizzo sindacale formalmente motivato e fondato su normativa vigente e giurisprudenza consolidata.

Si richiede che la stessa sia:

- pubblicata all'albo on-line dell'Istituzione scolastica;
- affissa all'albo sindacale fisico;
- diffusa a tutto il personale tramite i canali interni.

La scrivente Organizzazione si riserva di intervenire nelle sedi competenti, anche sotto il profilo legale, in presenza di prassi difformi rispetto a quanto sopra indicato.

Distinti saluti,

Gian Michele Mostardini

Segretario Generale

CISL Scuola Toscana Nord



Segretario Generale CISL Scuola
Toscana Nord

CISL SCUOLA TOSCANA NORD
Lucca – Pistoia – Massa Carrara
Sede legale: Viale Matteotti, 38 — 51100 Pistoia

Tel. 0573-97014